



MOVIMENTO FORENSE

Roma, 26 giugno 2023

Illustrissimi

**Presidente della Commissione Giustizia del Senato
della Repubblica**

camera_protcentrale@certcamera.it;

**Presidente della Commissione Giustizia della
Camera dei Deputati**

amministrazione@pec.senato.it;

Il Movimento Forense, quale associazione Forense maggiormente rappresentativa riconosciuta dal Ministero e dalle Istituzioni Forensi, vista la audizione in Commissione Giustizia relativamente alle proposte di legge in tema di modifica all'istituto della prescrizione penale esprime le proprie considerazioni in merito alle stesse.

1. Prescrizione: concetto ed evoluzioni normative?

La prescrizione del reato, quale causa di estinzione dello stesso, consiste nel mancato interesse da parte dello Stato, con conseguente rinuncia alla punizione, allorquando sia decorso, dalla

commissione del fatto illecito, un lasso di tempo ritenuto così considerevole da rendere inopportuna la punizione stessa.

Difatti, il nostro ordinamento ha come principio basilare la rieducazione del reo e lo scorrere del tempo sortisce i propri effetti su tale concetto: verrebbe quindi meno il concetto rieducativo della pena ove la stessa fosse comminata e applicata a distanza di tanto tempo dalla commissione del fatto.

Nel corso del tempo sono intervenute diverse modifiche legislative all'istituto della prescrizione penale.

Dalla prescrizione ante 2005, che prevedeva una soglia prescrizionale a seconda della gravità del reato accorpata per soglie di pena massima edittale, si è passati con la Legge Cirielli ad una prescrizione derivante sostanzialmente dal massimo edittale.

A seguito del proliferare di nuove fattispecie di reato con maggior allarme sociale, il legislatore è intervenuto, dapprima, con la riforma Orlando, che ha previsto una sospensione della prescrizione ex lege dopo la sentenza di primo grado fino al grado successivo, e poi - su una spinta sempre più populistica- alla emanazione di modifiche dell'istituto con la riforma Bonafede ove si è assistito alla dequalificazione dopo il primo grado di qualsiasi concetto prescrittivo ponendo alla base il principio del fine processo mai e, poi con la riforma Cartabia che ha previsto un nuovo istituto (l'art 344 bis c.p.p.) con cui si è introdotta la improcedibilità dell'azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

Dallo excursus legislativo basato, come detto, da spinte populistiche e dall'affievolimento delle garanzie, si evince come lo stesso non possa oggi, ancor più in paese civile come quello italiano, essere ancorato ad evoluzioni normative che siano in palese contrasto con i principi costituzionali e giurisdizionali della ragionevole durata del processo sanciti nel nostro ordinamento.

2. i Rischi dell'attuale disciplina vigente (l. 3/2019) spazzacorrotti – L. 134/2021 – d. Lgs. 150/2022

Come precedentemente accennato, la non modifica dell'attuale sistema prescrittivo vigente comporterebbe gli stereotipi del fine processo mai e della punizione del colpevole a distanza di troppo tempo dalla commissione del reato, oltre che della durata irragionevole del processo stesso.

L'eliminazione tout court della prescrizione dopo il primo grado rischia di dilatare ulteriormente i tempi processuali e di sottoporre non solo l'imputato ma tutte le parti processuali – compresa la parte civile - ad un processo infinito che ad essa stessa produce afflizione.

Pur se con la riforma Cartabia si è prevista un contemperamento dei tempi processuali derivante dall'introduzione del citato art. 344 bis c.p.p., tale soluzione non risulta pragmatica e risoltrice delle esigenze di ragionevole durata, con evidenti distorsioni applicative dello stesso istituto della prescrizione.

Basti pensare, per esempio, come per lo stesso reato ove il processo di primo grado si chiuda il giorno prima della prescrizione, le parti processuali dovranno attendere ulteriori anni prima che possa essere dichiarata la improcedibilità, rimanendo, quindi, in tal senso “appesi” ad un iter processuale/burocratico dovuto soprattutto a problematiche organizzative degli Uffici. Al contrario lo stesso reato , ove il giudizio di primo grado si compia in un tempo oltremodo breve, dopo circa 1 e mezzo si giunge allo stesso risultato della improcedibilità ove non sia stato fissato il giudizio di impugnazione nei termini previsti dalla stessa norma.

Tali rischi necessitano di interventi diretti ed inequivoci che possano contemperare le esigenze in campo, magari, prevedendo oltre che novelle legislative, necessarie ed opportune in questo momento, un maggiore investimento economico da parte dello Stato per il comparto giustizia che trovasi in ogni distretto in difficoltà sia per le strutture inadeguate e sia per le risorse umane ivi impiegate.

3. Proposte di modifica al codice penale

Le proposte di legge all'esame prevedono modifiche sostanziali all'istituto della prescrizione.

In buona sostanza la proposta AC745 prevede, con la modifica dell'art 159 cp., l'introduzione di ulteriori commi allo stesso articolo

Il primo e' tendente ad aggiungere ai casi previsti, altri due casi in cui il corso della prescrizione resti sospeso: a seguito della sentenza di primo grado a partire dal termine di cui all' art 544 per il deposito delle motivazioni e fino alla pronuncia del secondo grado la prescrizione è sospesa per un anno e sei mesi; lo stesso tempo di un anno e sei mesi di sospensione è previsto a seguito della sentenza di secondo grado .

Il secondo comma stabilisce che i succitati casi di sospensione andranno applicati, sempre ai fini della prescrizione, qualora la sentenza del grado successivo abbia prosciolto l'imputato, abbia annullato la sentenza di condanna (in relazione all'accertamento della responsabilità dell'imputato) o ne abbia dichiarato la nullità ex art 604 comma 1-4-5 bis cpp-

Il terzo comma stabilisce che, ove durante tali termini si dovesse verificare un ulteriore caso di sospensione , i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

Il secondo articolo della proposta abroga l'art. 161 bis c.p. relativamente alla cessazione della prescrizione a seguito di sentenza di primo grado. Tale abrogazione è prevista anche nella AC 1036 che prevede anche modifiche agli articoli 158-159-160 cp

Le modifiche all'art 158 prevedono la soppressione del riferimento al reato continuato del computo della decorrenza del termine della prescrizione.

Viene, pertanto, ripristinato quanto previsto dal testo vigente ante riforma attuata con la legge spazzacorrotti.

L'art 159 c.p. - così come intenzionalmente modificato - prevede la modifica dello stesso stabilendo che ove vi sia una sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420 quater c.p.p. (per mancata conoscenza del processo per l'imputato) la durata della sospensione non può eccedere i termini previsti dall'art 161 comma 2 c.p.

La modifica dell'art 160 c.p. introduce una ulteriore causa di interruzione della prescrizione. Difatti il corso della prescrizione e' interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni suesposte, si ritiene che una riforma dell'istituto della prescrizione penale così come articolata sia necessaria al fine di meglio garantire le parti processuali ed assicurare, così come previsto dall'art. 111 Cost. una ragionevole durata del processo.

Entrambe le modifiche, pertanto, non cedendo alle lusinghe populistiche e di estrema punizione, garantirebbero, altresì, il giusto temperamento delle esigenze di punizione dei reati e di celerità dei tempi processuali evitando quella distorsione data da una effettiva punizione a distanza di anni dalla commissione dell'illecito e quando ormai anche quella utilità sociale potrebbe essere compromessa.

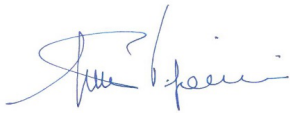
Inoltre, e' opportuno evidenziare come proprio per non legare le sorti dell'imputato e dell'accertamento della sua responsabilità ad un tempo che si protragga per un lungo periodo che ne comporterebbe di certo la vita, nonché le sorti della persona offesa per vedere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, l'istituto della prescrizione e' necessario ed e', quindi, giusto che l'approvazioni di tali modifiche risulti la giusta temperazione degli interessi. Però è altrettanto

vero che il legislatore al fine di poter rispondere pienamente e concretamente alla domanda di giustizia debba concentrarsi affidando al comparto giustizia risorse strutturali e risorse umane. Proprio questo garantirebbe l'effettivo è ragionevole tempo per lo svolgimento del processo al quale sono legate le vite di cittadini sia che rivestano il ruolo di imputato che di persona offesa.

In ultimo, la modifica dell'istituto della prescrizione renderebbe lo Stato, agli occhi dei cittadini, più credibile e si eviterebbero le tante condanne della CEDU nei confronti dell'Italia per la irragionevole durata del processo.

I Presidenti f.f.

Avv. Alberto Vigani



Avv. Elisa Demma

